



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 12 gennaio 2021

DETERMINAZIONE N. 5/ANA: SGRAVIO QUOTE ISCRITTE A RUOLO PER DIRITTO ANNUALE AI SENSI D.LGS 112/99 RICONOSCIUTE NON DOVUTE - ANNO 2010 - RUOLO EMESSO IL 10 DICEMBRE 2013.

IL DIRIGENTE DELL'AREA ANAGRAFICA

visto l'art. 18 della legge 580/93, e successive modificazioni;

visto il decreto 22 dicembre 2009 che ha determinato la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera, per l'esercizio 2010, da ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'art. 8 della legge 580/93;

visto il d.m. del 27 gennaio 2005, n. 54 con il quale è stato emanato il regolamento relativo alle sanzioni amministrative tributarie in riferimento al diritto annuale delle Camere di commercio;

vista la deliberazione del Consiglio Camerale n. 2/C del 23 febbraio 2007 con la quale è stato approvato il regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative in materia di diritto annuale;

considerato che con determinazione n. 166/Ana del 10 dicembre 2013 si è provveduto a prendere atto dell'emissione del ruolo relativo al diritto annuale per l'anno 2010 che presentava un carico di ruolo pari a euro 2.454.828,65;

vista la determinazione n. 53/Ana del 23 aprile 2014, n. 30/Ana del 11 marzo 2015, n. 106/Ana del 22 luglio 2015, n. 108/Ana del 8 agosto 2017, n. 64/Ana del 7 giugno 2018 e n. 130/Ana del 4 novembre 2019 con le quali si provvedeva a sgravare detto ruolo per € 112.882,24;

viste le richieste presentate dagli interessati al fine di ottenere lo sgravio del diritto annuale relativo all'anno 2010;

visti, altresì, i procedimenti di sgravio concessi d'ufficio in seguito alle risultanze del registro delle imprese;

tenuto conto che non sussistono motivi di impedimento per la concessione degli sgravi;

considerato che l'ufficio ha già provveduto agli adempimenti di legge presso gli agenti della riscossione al fine di bloccare la procedura di riscossione mediante ruoli;

riscontrata la necessità di procedere alla formalizzazione degli sgravi relativi alle somme iscritte in detto ruolo e indicate nell'allegato elenco per la motivazione evidenziata a fianco di ogni nominativo;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 4 del 9 febbraio 2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget direzionali 2020, come disposta con determinazione del Segretario Generale n. 15/SG del 13 febbraio 2020 e successive modifiche ed integrazioni;

tenuto conto che il responsabile del procedimento ha proposto di procedere allo sgravio delle quote riconosciute non dovute e condivisa la proposta stessa per le motivazioni suesposte;

d e t e r m i n a

- a) di concedere alla società "Equitalia Servizi s.p.a." ora "Agenzia delle entrate - Riscossione", che provvederà alla trasmissione agli agenti per la riscossione, i provvedimenti di sgravio riportati nell'elenco allegato, per gli importi e le motivazioni a fianco di ognuno indicate;
- b) di dare atto che per effetto dei suindicati sgravi viene a ridursi il carico del ruolo di cui in premessa per l'importo complessivo di € 3.919,27, distinto come appresso per ciascun codice tributo:

Anno 2010

cod 961 diritto annuale a carico ditte svolgenti attività economica iscritte negli albi e registri camerali	€	2.840,00
cod 962 sanzione	€	882,98
cod 992 interessi	€	196,29

- c) di prendere atto che la riduzione dei crediti e dei relativi fondi svalutazione, di cui al precedente punto b), sarà operata automaticamente da Infocamere durante la procedura di importazione in contabilità Oracle, delle variazioni inserite nel programma Diana;
- d) di omettere la pubblicazione dell'allegato "A" nella sezione "trasparenza" del sito web camerale per tutela della riservatezza.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA ANAGRAFICA
(dr.ssa Cristiana Elena Taioli)